

AZIENDA SPECIALE A.S.M.

POMIGLIANO D'ARCO (NA)

Deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

N. 72/mds

Oggetto: Richiesta parere legale su applicazione CCNL Gas-Acqua.

L'anno duemilasedici il giorno 04 del mese di ottobre nei locali dell'Azienda Speciale A.S.M., con l'intervento del Direttore Generale Dott.ssa Maria Desolina Suppa

IL PRESIDENTE

Premesso:

- a) che in data 14 gennaio 2014 è stato rinnovato il CCNL gas-acqua, divenuto operativo in data 13 febbraio u.s. a seguito dello scioglimento delle riserve da parte delle OO.SS stipulanti con i relativi adeguamenti economici afferenti al triennio 2013-2015;
- b) che, come da interpretazioni delle disposizioni normative vigenti, l'Azienda Speciale ASM, a far data dal 01 gennaio 2014 provvedeva a bloccare le retribuzioni dei dipendenti con CCNL Gas-Acqua;
- c) che il giorno 26 settembre 2016 perveniva, per conoscenza all'attenzione della Direzione Personale ASM, prot. ASM n. 1091, richiesta di incontro urgente con il Sindaco di Pomigliano D'Arco a firma FILCTEM/CGIL F. Gargiulo e FEMCA/CISL A. Maglio- in virtù di mandato conferito - in nome e per conto dei dipendenti per discutere sul punto all'OdG: Applicazione CCNL Gas-Acqua;
- d) che i dipendenti con contratto Gas-Acqua rivendicano lo sblocco delle retribuzioni e la corresponsione delle differenze retributive maturate a far data dal 01 gennaio 2014;
- e) Che in data 03 ottobre 2016 perveniva in ASM prot n. 1125 la seguente nota " Le OO.SS Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL nella trattativa per il rinnovo del contratto nazionale unico del settore gas-acqua 2013-2015, hanno dovuto tener conto, in quanto la Federutility lo ha ribadito al tavolo della trattativa, di quanto previsto dalla legge di stabilità relativa al contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria al personale dipendente anche di aziende speciali, di istituzioni e di società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara etc. A quel punto, sarebbe stata nulla la stessa trattativa, vista la sua inapplicabilità. Interpellato il Ministero del Lavoro, vista la natura privatistica del contratto collettivo, escludeva da tali limiti la contrattazione nazionale.

A tal fine su atto di indirizzo dell'ente controllante (che tra l'altro non risulta esserci da parte dell'amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco), nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale ed alla retribuzione accessoria. Il contratto fu rinnovato e ci risulta essere stato applicato in tutto il paese. Lo stesso MISE con nota n° 946 del 17 gennaio 2013, ha chiarito, condividendolo col ministero dell'economia ed il dipartimento affari regionali che, dall'art. 18 della legge 133/2008 e dall'art. 3 bis


della legge 148/2011 non derivano impedimenti allo svolgimento della contrattazione collettiva di 2° livello, né vincoli normativa a quella nazionale. Tra l'altro, il Comune di Napoli con la delibera n° 149 del 14 marzo 2014 (atto di indirizzo in allegato), ha stabilito di garantire il rispetto degli ambiti di competenza esclusiva della contrattazione nazionale e la previsione di meccanismi di compatibilità degli accordi contrattuali di 2° livello da sottoscrivere con i risultati economici aziendali conseguiti. Detto questo, all'Azienda speciale ABC che gestisce con affidamento diretto senza gara, la distribuzione idrica della città di Napoli, è stato applicato il rinnovo del CCNL unico del settore gas-acqua 2013-2015, oggi in fase di rinnovo.”

Considerato

- a) Che l'ASM, sia pure nella veste di Azienda Speciale, gestisce in maniera prevalente, servizi pubblici locali a rilevanza economica;
- b) Che la vendita del gas e dell'energia elettrica sono ormai attività liberalizzate e lo svolgimento di tali attività non rientra affatto nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art.18 comma 2-bis del D.L. n. 112/2008 Convertito in L. n. 133 del 2008;
- c) Che la vendita del gas e dell'energia elettrica rappresentano sotto il profilo del relativo fatturato l'attività prevalente dell'azienda, pertanto, potrebbe essere legittimo dedurre altresì la non operatività delle disposizioni di cui al punto precedente nei riguardi dell'azienda ASM;
- d) Che sebbene il rinnovo del CCNL gas-acqua sia intervenuto il 14 gennaio 2014 e divenuto operativo in data 13 febbraio u.s. a seguito dello scioglimento delle riserve da parte delle OO.SS stipulanti, data successiva al 01 gennaio 2014 di entrata in vigore della legge di stabilità, la durata fissata dalle parti nell'ipotesi di accordo riguarda tutto il triennio dal 01.01.2013 al 31.12.2015, con il che l'efficacia temporale del rinnovo potrebbe essere considerata già sussistente in via retroattiva al momento dell'entrata in vigore della L. n. 147/2013.


Ritenuto:

- a) Che ASM, si trova a dover affrontare complesse tematiche gestionali regolamentari ed organizzative di natura straordinaria, determinate dalla evoluzione normativa, e di difficoltà interpretativa legate alla natura di azienda speciale multi servizi, alle attività svolte, nonché, alla regolamentazione interna dettata dallo Statuto Aziendale;

- 
- b) Che il Presidente del Consiglio Di Amministrazione ed il Direttore Generale, al fine di poter affrontare nei tempi e nei modi richiesti della normativa tutte le problematiche di interesse, ritiene necessario di affidare l'incarico ad un avvocato esperto amministrativista al passo con l'evoluzione normativa, per poter adottare, i provvedimenti del caso nel rispetto del dettato normativo;
- c) che il Presidente del Consiglio di Amministrazione in uno al Direttore Generale dell'Azienda Speciale A.S.M. hanno proposto di affidare l'incarico all'avv. Mazzeo Lorenzo con studio in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti,7 PI:00162430763 CF:MZZLNZ46R04G496L;

Data l'urgenza di esprimersi a riguardo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 29 lett. G del D.P.R. 4.10.86 n. 902 e dell'art. 29 dello Statuto aziendale Titolo IV Capo II;

DELIBERA

- 
1. dare incarico, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione in uno al Direttore Generale dell'Azienda Speciale A.S.M., all'avv. Mazzeo Lorenzo con studio in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti,7 PI:00162430763 CF:MZZLNZ46R04G496L, per l'ottenimento del parere legale sulla possibilità di applicazione del CCNL Gas-Acqua ed il recupero delle differenze retributive.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Dott.ssa Maria Desolina Suppa

maria desolina suppa

ASMA

IL PRESIDENTE

Sindaco dott. Raffaele Russo